

GIURISPRUDENZA DI MERITO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

10 agosto 2007, n. 1354.

Pres. Russo - Est. Bochicchio - Imp. X.

Stupefacenti - Attenuanti - Lieve entità del fatto - Lavoro di pubblica utilità - Applicabilità - Condizioni.

L'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, conv., con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che il giudice, nel caso in cui il fatto sia di "lieve entità", se il reato è commesso da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, possa applicare, in luogo della pena detentiva e pecuniaria, su richiesta dell'imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 54 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; D.L.vo. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54).

IN DIRITTO. – Premesso che con sentenza del 9 agosto 2007 questa Corte ha applicato a X, già condannato in primo grado alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, la sanzione del lavoro

di pubblica utilità, per il tempo residuo da espiare, prevista dall'art. 73 co. 5 bis D.P.R. n. 309/1990;

Rilevato che il X è in custodia cautelare dal 21 settembre 2006 ed ha già scontato, al 9 agosto 2007, mesi dieci e giorni venti di talché residuano mesi cinque e undici giorni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di euro 2.000,00, equivalente ad un mese e ventidue giorni di pena detentiva con scadenza complessiva al 13 marzo 2008;

Rilevato altresì che il predetto risiede nel Comune di Battipaglia (SA) e pertanto appare opportuno che svolga il lavoro presso tale Ente o altro indicato dal menzionato Comune secondo le modalità prescritte dall'art. 54 D.L.vo n. 274/2000;

Che in base alla disposizione da ultimo citata l'Ufficio deputato alla vigilanza dell'esecuzione da parte del X della sanzione applicatagli è l'UEPE (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna), sito presso il competente Centro Servizi Sociali di Salerno;

P.Q.M.

Dispone che X, in atti generalizzato, svolga il lavoro di pubblica utilità ex art. 73 co. 5 bis D.P.R. n. 309/1990 presso il Comune di Battipaglia o altro Ente dal primo indicato secondo le modalità illustrate in parte motiva, per il residuo della pena irrogatagli e da espiare;

Delega l'UEPE (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) istituito presso il competente Centro Servizi Sociali di Salerno. (*Omissis*).

IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ EFFETTIVITÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PENA

La decisione della Corte di Appello di Salerno si presenta quanto mai nuova e interessante, perché offre uno spaccato inedito della funzione della sanzione penale nel panorama legislativo italiano contemporaneo in termini di concreta effettività.

La Corte territoriale era stata chiamata, su espressa istanza dell'imputato, ad applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, nella misura che si legge in sentenza, al posto della pena detentiva o pecuniaria quando, come stabilito dalla legge, non si possa o non si ritenga opportuno concedere la sospensione condizionale della pena. Il controllo e la vigilanza sulla effettiva esecuzione della pena viene dalla Corte delegato all'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna del luogo di residenza del condannato.

Una prima considerazione investe la natura della misura afflittiva applicata. La riforma del testo unico sugli stupefacenti n. 309/90, introdotta con la legge 21

febbraio 2006, n. 49, prevede oggi ai commi 5 e 5 bis dell'art. 73 un quadro sanzionatorio del tutto nuovo alla legislazione di settore. Viene prevista, accanto alle altre due ipotesi tipiche di sanzione penale, quali la detenzione intramuraria e la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità, quello stesso stabilito per effetto di un rinvio normativo sistematico all'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, legislazione istitutiva della giurisdizione del Giudice di Pace in materia penale. In questo caso, tuttavia, la misura applicata non assume la natura di una sanzione sostitutiva o di una misura alternativa alla pena detentiva, ma rappresenta un'altra specie tipica di pena (*community service*) che si affianca a quelle tradizionali della legislazione codicistica (1).

Naturalmente l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità può essere avanzata alle condizioni stabilite dai commi 5 e 5 bis dell'art. 73 del T.U. n.

giurisprudenza di merito

309/90, allorché «per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità». Occorre inoltre che vi siano le condizioni oggettive perché tale pena possa essere effettivamente espiata, vale a dire l'ambito di lavoro, pubblico o privato, presso il quale eseguire la prestazione richiesta. In questo caso il giudice deve verificare, oltre ai presupposti legali, la congruità della sanzione con gli obiettivi di prevenzione speciale ed in particolare di rieducazione che sono alla base della commisurazione della pena in rapporto alla gravità del fatto illecito commesso (2). In questo, specifico caso la finalità che si intende raggiungere con il ricorso all'applicazione della "pena sociale" è quella di orientare la punizione verso un obiettivo di reintegrazione sociale del condannato nella comunità di appartenenza (3).

Una tale soluzione è da salutare con favore per una serie di motivi, tutti riconducibili al concetto di effettività della pena. Prima di ogni altra cosa la pena è direttamente posta in esecuzione dallo stesso giudice che l'ha irrogata, ossia quello della cognizione. In questo modo l'aspirazione rieducativa del condannato viene direttamente vagliata dal giudice che ha provveduto ad accertare la responsabilità penale dell'imputato per il fatto commesso, anche attraverso la verifica degli indici di commisurazione stabilita all'art. 133 c.p., trovando piena coincidenza il momento edittale con quello esecutivo (4). In secondo luogo non esiste alcun intervallo temporale tra il momento dell'irrogazione – da parte del giudice della cognizione – e il momento dell'esecuzione della pena – da parte della giurisdizione di Sorveglianza –. Vengono in questo modo obliterati tutti gli effetti estremamente negativi riconducibili ad un modello processuale "bifasico di fatto" che rischia di annullare i caratteri di effettività della punizione, soprattutto in presenza di un soggetto tossicodipendente e proclive a delinquere. Infine, si riconosce concreta importanza ad una soluzione afflittiva extramuraria, molto più consona a finalità di recupero rispetto a soluzioni intra-murarie (5).

Nel caso della legge sulle tossicodipendenze, il ricorso al lavoro di utilità sociale esprime anche l'esigenza di somministrare al condannato, in termini di prevenzione generale, quei valori fondanti che l'ordinamento persegue e che egli non ha mai osservato o mai conosciuto (6). E questo avviene attraverso il mezzo costituzionalmente più opportuno, vale a dire il lavoro svolto gratuitamente in una prospettiva di solidarietà sociale (7). Che poi, la legge indichi espressamente gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna a vigilare sulla esecuzione della pena, è la riprova che una corretta applicazione dei principi pedagogici, o andragogici, si rendono certamente funzionali ed efficaci in una prospettiva di riabilitazione clinica e sociale del condannato (8).

L'altro aspetto interessante del ricorso normativo alla pena del lavoro di pubblica utilità è quello di un riconoscimento generalizzato degli aspetti di modernità di questa sanzione penale. Con l'art. 54 del D.L.vo n. 274/2000 in realtà il Legislatore attinge alla legislazione della tradizione italiana ossia all'art. 22 del codice penale Zanardelli del 1889 e agli artt. 102 e 105 della legge 24 novembre 1981 n. 689/81 «Modifiche al sistema penale», meglio nota come di depenalizza-

zione. Tuttavia entrambe le misure avevano un ruolo diverso da quello rappresentato attualmente dal lavoro di pubblica utilità. Ed infatti, mentre per il codice Zanardelli era una misura alternativa o sostitutiva prevista per le contravvenzioni, per la legge di depenalizzazione del 1981 è prevista quale esecuzione alternativa alla pena pecuniaria in caso di insolubilità del condannato (9).

La previsione di una pena moderna nell'ambito della legislazione del Giudice di Pace consente di riflettere sull'opportunità di reintrodurre una misura tesa a rinvigorire il catalogo sanzionatorio, che in passato non aveva offerto grandi prove di efficacia, perché sembrava indebolire il significato afflittivo della punizione (10). Questa volta, tuttavia, il lavoro di pubblica utilità si colloca in un quadro di intervento normativo diverso, esplicitamente orientato a delineare un modello di penalità opposto a quello tradizionale e sclerotizzato dalla prassi (11).

Non si tratta di una misura che si pone in posizione di interlocuzione con la pena, ma è essa stessa una pena, peraltro una pena che viene immediatamente irrogata dal giudice che, avendo stabilito la responsabilità penale dell'imputato verificando il suo percorso di vita e le potenzialità di recupero, è in grado di intravedere l'itinerario di integrazione sociale più adeguato al caso concreto.

La sanzione del lavoro di pubblica utilità, secondo il profilo teorico dell'istituto della pena tracciato negli ultimi anni dalla giurisprudenza costituzionale (12), si pone come funzionale anche per le aspettative di rigore che coltiva l'ordinamento giuridico contemporaneo (13). Ed infatti, l'espiazione di una pena afflittiva eseguita in un contesto comunitario, come l'attività di lavoro devoluta gratuitamente, risponde a precise esigenze di tipo general-preventivo, come un preciso segnale di valore conformativo lanciato alla collettività con esplicite finalità di deterrenza.

Nel caso specifico del lavoro di pubblica utilità applicato dalla legge n. 309/90 la violazione degli obblighi e delle prescrizioni impartite dal giudice, come nel caso in esame della Corte di Appello, sono particolarmente severe, perché oltre a rivivere la pena originariamente prevista si incorre nella responsabilità penale del delitto previsto all'art. 56 della stessa legge che prevede la reclusione fino a un anno.

Il lavoro a favore della collettività, in un'ottica di penalità ausiliaria, era tornato nell'interesse del Legislatore anche in occasione della riforma dell'art. 165 del codice penale, laddove con la legge 11 giugno 2004, n. 145 è stata subordinata la sospensione condizionale della pena allo svolgimento da parte del condannato di una «prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa». Ed infine si è fatto ricorso di nuovo a questa misura con l'art. 224 *bis* del Codice della Strada introdotto con la legge 21 febbraio 2006, n. 102. In questo caso però, il lavoro di pubblica utilità assume la veste di «sanzione amministrativa accessoria» alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme che regolano la circolazione stradale.

Tuttavia, nonostante gli otto anni trascorsi dall'applicazione della legge sul Giudice di Pace, non sem-

brano essere state avviate quelle misure per l'organizzazione e l'istituzione di uffici sul territorio per l'espiazione di queste pene (14). La consueta e cronica difficoltà di carattere finanziario finisce per frustrare pesantemente i propositi di applicazione su larga scala della "pena sociale" (15). Né è valsa a risolvere il problema il Decreto assunto dal Ministero della Giustizia il 26 marzo 2001 «Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità». Per questo l'applicazione della pena, nel caso in esame, è da salutare come un serio episodio che si propone di valorizzare nuove forme di penalità, oltre il carcere e concretamente funzionali al disegno di finalismo rieducativo delineato dalla nostra Carta repubblicana (16).

Va detto in ultimo che il panorama internazionale delle legislazioni che prevedono come pena l'esecuzione del lavoro a favore della collettività si presenta particolarmente ampio e articolato (17). Non sempre, tuttavia, la fase concreta di esecuzione di questa misura assicura quel recupero che l'ordinamento si pone come obiettivo da raggiungere. Ancora più delicata è la questione, come quella posta dalla legge n. 689/81, che coinvolge soggetti che accanto ai propositi di rieducazione penale vedono prioritari quelli di riabilitazione personale e clinica. Il tutto dipende naturalmente dagli assetti di *welfare*, gli unici che possono assicurare quelle condizioni adeguate e quell'ambiente utile all'integrazione sociale del condannato, certamente più funzionali allo scopo rispetto all'ambiente carcerano.

Pasquale Troncone

(1) PALAZZO F., *Corso di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 561.

(2) FIANDACA G., *Commento all'art. 27, comma 3° Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Giuseppe Branca e Alessandro Pizzorusso, Zanichelli, Bologna, 1991, pp. 222 e ss.

(3) GROSSO C.F., *Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come extrema ratio di tutela penale*, in *Cass.pen.*, 2001; DOLCINI E., *Il castigo sia moderato, ma certo*, in *Il sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, in ricordo di Adolfo Beria di Argentine, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 34 e ss.

(4) BRICOLA F., *Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della sanzione criminale (natura e profili costituzionali)*, in *Scritti di diritto penale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 466 e ss.; SATURNINO R., *Discrezionalità (dir. penale)*, in *Enc.giur. Treccani*, Roma, 1989; STILE A.M., *La commisurazione della pena nel contesto attuale del sistema sanzionatorio*, in *Studi Vassalli*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1992.

(5) BARATTA A., *Sistema penale ed emarginazione sociale*, in *La questione criminale*, 1976, pp. 237 e ss.; MOCCIA S., *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Esi, Napoli, 1995.

(6) In questo modo, seguendo l'insegnamento della Corte Costituzionale, vengono salvaguardate ed esaltate tutte le componenti della funzione della pena, come stabilito dal principio di flessibilità da Corte Cost., sentenza n. 306 del 11 giugno 1993, e ribadito con la sent. n. 257 del 4 luglio 2006, in *www.cortecostituzionale.it*.

(7) NEPPI MODONA G., *Istituzioni penitenziarie e società civile*, in *La costruzione sociale della devianza*, a cura di

Ciacci M. e Gualandi V., Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 277 e ss.

(8) PATALANO V., *Il diritto penale tra "essere" e "valore". A proposito di un recente contributo alla teoria della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, pp. 777 e ss.

(9) La reintroduzione del lavoro di pubblica utilità nel sistema delle leggi penali italiane attraverso la legge di depenalizzazione n. 689/81 aveva offerto ragioni di perplessità circa la sua reale efficacia punitiva, cfr. PALIERO CE., *Il "lavoro libero" nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un fallimento annunciato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1986, pp. 88 e ss.

(10) MORRONE A., *Nuove sanzioni alternative alla detenzione: il lavoro a favore della collettività*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, pag. 1033 e ss. Questa misura potrebbe tornare opportuna anche per l'esecuzione della pena a carico dei c.d. "colletti bianchi" come una sorta di "contrappasso" rispetto ai reati commessi nello svolgimento di funzioni del proprio ruolo istituzionale.

(11) In questo senso è orientato anche l'ultimo schema di disegno di legge delega per la riforma del codice penale elaborato dalla Commissione Ministeriale presieduta dal Prof. Giuliano Pisapia che con l'art. 29, lett. t), sotto la rubrica "Pene prescrittive", introduce nella proposta di catalogo delle sanzioni il lavoro di pubblica utilità.

(12) Da ultimo ancora Corte Cost., sentenza n. 257 del 4 luglio 2006 e Ordinanza n. 35 del 21 febbraio 2008, in *www.cortecostituzionale.it*.

(13) ROMANO M., *"Meritevolezza di pena", "bisogno di pena" e teoria del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, pp. 39 e ss.; RONCO M., *Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena*, Giappichelli, Torino, 1996.

(14) In senso particolarmente critico a tale proposito MARINUCCI G.-DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 481.

(15) BRICOLA F., *Crisi del Welfare State e sistema punitivo*, in *Pol. del dir.*, 1982, p. 1429.

(16) MAIELLO V., *Note minime sui rapporti tra pena e Costituzione*, in *Quaderni di scienze penalistiche*, I, Farella, Napoli, 2005, pp. 120 e ss.

(17) RUGGIERO V., *Decarcerizzazione e ricarcerizzazione*, in *Dei delitti e delle pene*, I, 1991, pp. 132 e ss.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sez. I, 24 maggio 2007, n. 605.

Pres. ed est. Mazza - Imp. Demi.

Armi e munizioni - Alterazione - Trasformazione di arma comune in un "fucile a canne" - Qualificazione dell'arma come da guerra - Esclusione - Ragioni.

Armi e munizioni - Alterazione - Trasformazione di arma comune in un "fucile a canne mozze" - Speciale attenuante di cui all'art. 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895 - Inapplicabilità - Ragioni.

La trasformazione di un arma comune da sparo (fucile sovrapposto Marocchi calibro 12) in un "fucile a canne mozze", a seguito delle riduzioni delle canne e del calcio, sebbene determini un potenziamento dell'offensività nell'uso a breve distanza, non è sufficiente a snaturare le originarie caratteristiche di arma comune del fucile in questione ed a trasformarlo in arma da guerra; ciò in quanto tale arma non è destinata neppure potenzialmente al moderno armamento delle truppe nazionali o